

Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano Lucano

Prolusione per l'inaugurazione dell'Anno giudiziario 2008 (10 maggio 2008)

Paolo Moneta

Cause di nullità di matrimonio e ordinamento italiano

1) Il giudizio di nullità di matrimonio che si svolge dinnanzi ai tribunali ecclesiastici costituisce un'attività interna alla comunità ecclesiale, che riguarda direttamente coloro che appartengono a questa comunità. Esso ha come oggetto la validità del matrimonio alla luce delle disposizioni contenute nell'ordinamento giuridico della Chiesa ed è diretto a chiarire quale sia l'effettiva situazione personale dei due soggetti che risultano uniti dal vincolo coniugale, con il relativo complesso di diritti e doveri che a questo si ricollegano.

Occorre però tener presente che il giudizio della Chiesa sul matrimonio non sempre rimane confinato nell'ambito intraecclesiale: esso può avere riflessi anche nel più ampio contesto sociale a cui i due coniugi appartengono ed incidere sulle situazioni giuridiche soggettive riconosciute nell'ordinamento civile. Ciò si è ampiamente verificato in epoche passate, quando il matrimonio, per lo meno nei suoi aspetti sostanziali, era esclusivamente soggetto alla giurisdizione della Chiesa: erano quindi le competenti autorità ecclesiastiche a decidere sulla validità dello stato coniugale delle persone, con tutte le conseguenze che ne derivavano nell'ordinamento civile, non solo nei rapporti interpersonali, ma anche a livello politico e di governo delle popolazioni. Oggi, per lo meno nei paesi di civiltà occidentale, è lo Stato che regola direttamente la situazione personale dei propri cittadini, tanto da istituire un proprio modello di matrimonio (il matrimonio civile), ed estendendo la propria giurisdizione su tutti gli aspetti relativi a tale situazione: dalla validità o nullità del matrimonio allo scioglimento del vincolo coniugale, dalla separazione tra i coniugi a tutta la rete dei rapporti personali ed economici propri dello stato coniugale. Si è quindi attuata una netta separazione tra Stato e Chiesa, tra società civile e società religiosa, tra condizione personale civile ed ecclesiale. Anzi, i rispettivi regimi, con il

progredire del fenomeno della secolarizzazione delle nostre società contemporanee, tendono a differenziarsi sempre più profondamente e sempre più frequente è il caso di persone che hanno un diverso stato personale in ciascuno dei due ambiti: sono coniugati per la Chiesa ma non per lo Stato e viceversa, sono legati ad una certa persona nell'ordinamento civile e ad un'altra nell'ambito ecclesiale.

In alcuni paesi la separazione tra sfera civile e sfera religiosa si è però attenuata in virtù di accordi o concordati tra la Chiesa e gli Stati. E' il caso dell'Italia, dove lo Stato, sia pure con alcune limitazioni e riservandosi alcuni controlli, ha accettato di riconoscere effetti civili ai matrimoni celebrati nella comunità ecclesiale e alle sentenze di nullità pronunciate dai tribunale ecclesiastici. In altri Stati concordatari il riconoscimento è esteso anche ai provvedimenti pontifici di scioglimento del matrimonio non consumato¹. In questi paesi le pronunce dei giudici ecclesiastici possono quindi spiegare i propri effetti anche nell'ambito dell'ordinamento civile ed incidere, di conseguenza, sia sullo stato personale dei soggetti, sia sui rapporti economici che la legge ricollega alla dichiarazione di nullità.

2) Il fatto che le sentenze ecclesiastiche siano suscettibili di produrre effetti anche nell'ordinamento civile non altera in alcun modo la loro natura di provvedimenti ecclesiali, resi in attuazione della funzione di rendere giustizia all'interno della Chiesa. Esse debbono quindi basarsi pur sempre sulle norme dell'ordinamento canonico, senza alcuna interferenza o condizionamento proveniente dall'ordinamento civile. Tradirebbe quindi lo specifico compito che gli è stato demandato il giudice ecclesiastico che si astenesse dal dichiarare la nullità del matrimonio per evitare determinate conseguenze economiche negative a danno di una delle parti o, viceversa, si lasciasse indurre ad emanare una sentenza affermativa, senza i debiti presupposti canonici, per far conseguire alcuni vantaggi in sede civile.

Ma è anche vero che la comunità ecclesiale non è una comunità isolata e del tutto estranea alla comunità civile. I fedeli che si rivolgono ai tribunale ecclesiastici sono anche cittadini dello Stato e la distinzione di questi due aspetti non può arrivare

¹In Italia il riconoscimento civile dei provvedimenti pontifici riguardanti il matrimonio non consumato, previsto dal Concordato lateranense del 1929, era stato soppresso dalla Corte costituzionale con sentenza 2 febbraio 1982, n. 18. Esso non è stato quindi più riproposto nell'Accordo del 1984.

al punto di creare un'artificiosa dissociazione dell'unica persona umana. Anche il giudice ecclesiastico vive pur sempre nell'ambito della comunità civile e non può disinteressarsi completamente di quanto in essa avviene e di quali riflessi il suo operato vi può produrre.

Si comprende quindi come vi sia l'esigenza che il giudice ecclesiastico abbia una chiara conoscenza ed una piena consapevolezza delle conseguenze che l'attività giudiziaria che egli compie può produrre nella sfera dei rapporti civili. E ciò a cominciare dal piano pastorale, nel cui ambito si colloca a pieno titolo l'attività giudiziaria della Chiesa. Il contatto che il giudice ha con le parti nel corso del processo – sia, quando vi siano i presupposti, per un tentativo di conciliazione, sia durante gli interrogatori – può richiedere momenti di comprensione, di incoraggiamento, di esortazione a superare eventuali contrasti, di aiuto a risolvere i problemi che possono porsi anche sul piano dei rapporti civili.

Ma anche sul piano più strettamente giuridico è bene che il giudice sia consapevole delle conseguenze che il suo operato può produrre in sede civile. Non certo per lasciarsi condizionare o fuorviare nel suo giudizio, che, come già si è avvertito, deve essere interamente condotto in ottemperanza alla legge canonica. Ma per meglio orientarsi in diversi momenti della sua attività processuale: nell'interrogatorio delle parti e dei testimoni, nella valutazione delle loro deposizioni, nella redazione della sentenza è certamente utile aver presenti i possibili risvolti civilistici dell'attività giudiziaria canonica, come meglio emergerà dalle considerazioni che ci accingiamo a svolgere.

3) Passiamo dunque ad esaminare i più importanti punti di incidenza dell'operato del giudice ecclesiastico nell'ordinamento civile. Punto centrale è senza dubbio quello dell'attribuzione di effetti civili alle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, in conformità a quanto previsto dall'Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica italiana. Questo Accordo ha confermato il precedente regime stabilito dal Concordato lateranense del 1929, ma ha subordinato l'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche ad un controllo, demandato alla Corte d'appello dello Stato, diretto a verificarne la compatibilità con alcune esigenze ritenute fondamentali nell'ordinamento giuridico italiano, sulla falsariga di

quanto veniva richiesto per il riconoscimento (o delibazione) delle sentenze straniere. Ne derivano essenzialmente due limiti alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche.

Il primo, di natura processuale, richiede “che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano”. Il secondo, di natura sostanziale, esige che la sentenza ecclesiastica non risulti contraria ai “principi dell’ordine pubblico italiano” (cfr. art. 8, n. 2 dell’Accordo)².

Riguardo al primo punto, va rilevato che la disposizione concordataria fa riferimento ai “principi fondamentali dell’ordinamento italiano”. Ciò significa che la Corte d’appello deve limitarsi a controllare che nel giudizio ecclesiastico siano stati rispettati gli “elementi essenziali del diritto di agire e di resistere a difesa dei propri diritti”, con riferimento “a quel minimo essenziale di possibilità di difesa, che non può essere superato nemmeno da quella maggiore disponibilità che l’ordinamento statale dimostra verso le sentenze canoniche rispetto alle sentenze di altri ordinamenti stranieri”³. Il controllo del giudice italiano deve quindi, più specificamente, avere ad oggetto il rispetto “dell’essenziale garanzia del contraddittorio – la quale si atteggia diversamente in ragione dei diversi tipi di processo – dinnanzi ad un giudice imparziale” e va quindi eseguito “non per riscontrare se siano state puntualmente rispettate tutte le norme canoniche e se queste norme diano le stesse garanzie offerte nel nostro ordinamento, ma per accertare.... che le parti abbiano avuto una sufficiente possibilità di provvedere alla propria difesa davanti al giudice competente ed in contraddittorio fra loro”⁴.

Non possono quindi essere presi in considerazione, al fine di negare riconoscimento civile alle sentenze ecclesiastiche, “i rilievi formulati in astratto nel

² Riguardo a questo secondo punto, l’art. 8 dell’Accordo fa, più precisamente, riferimento alle “condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere”. Tra queste condizioni la legislazione all’epoca vigente (art. 797 cod. proc. civ.) prevedeva che la sentenza non contenesse “disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano”. Attualmente la materia è regolata dalla legge 31 maggio 1995 n. 218 che, con formula leggermente diversa, richiede che le disposizioni della sentenza non producano “effetti contrari all’ordine pubblico” (art. 64).

³ Questi concetti erano già stati delineati dalla sentenza della Corte costituzionale, che è rimasta fondamentale in questa materia, del 2 febbraio 1982, n. 18 e sono stati successivamente ripresi e sviluppati alla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

⁴ Cass., 12 aprile 1984, n. 2357.

contesto di una critica teorica dell'ordinamento processuale canonico in rapporto con quello italiano". Non può, ad esempio, assumere rilievo il fatto che la causa ecclesiastica sia stata inoltrata presso un tribunale territorialmente competente in base a criteri previsti soltanto dal diritto canonico (come quello del luogo dove risiede la maggior parte dei testimoni) che potrebbero, in astratto, rendere difficile l'esercizio del diritto di difesa da parte del convenuto; o il fatto che il diritto canonico non preveda la partecipazione del difensore all'esecuzione della perizia giudiziaria o consenta alla parte di stare in giudizio senza l'assistenza tecnica di un difensore; o, ancora, che il diritto canonico preveda termini per l'impugnazione della sentenza eccessivamente ristretti o che consenta di modificare (con una nuova concordanza del dubbio) l'originaria domanda di nullità. La tutela del diritto di difesa non va, insomma, verificata "mettendo a confronto pedissequamente l'ordinamento del processo canonico con quello procedurale italiano": occorre invece denunciare singoli vizi verificatisi in concreto nel procedimento, tali da porsi in contrasto con il corretto esercizio del diritto di difesa delle parti⁵. Va anche osservato che tali eventuali vizi non sono rilevabili d'ufficio da parte della Corte d'appello ma devono essere dedotti e provati dalla parte interessata⁶. Si può quindi, in conclusione, ritenere che, data la sostanziale conformità del diritto processuale canonico ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano, non potranno in concreto verificarsi violazioni del principio che stiamo considerando quando il giudizio si è svolto in conformità a tale diritto, ma soltanto in dipendenza di gravi anomalie od irregolarità verificatesi nella procedura canonica⁷.

Qualche perplessità sulla piena rispondenza dell'ordinamento processuale canonico alle esigenze di tutela dei diritti delle parti avvertita nell'ordinamento civile è stata però sollevata in dottrina in relazione ad alcune disposizioni contenute nell'Istruzione *Dignitas connubii* e nei regolamenti di alcuni tribunali ecclesiastici.

⁵ Si vedano, tra le numerose sentenze, Cass., 12 aprile 1984, n. 2357; 3 maggio 1984, n. 2688; 16 ottobre 1985, n. 5077; 12 novembre 1985, n. 5527; 24 luglio 1987, n. 6444; 28 novembre 1987, n. 8851; 11 febbraio 2008, n. 3186.

⁶ Cass., 11 novembre 2005 n. 21865.

⁷ È stato, ad esempio, ritenuto lesivo del diritto di difesa il fatto che nel giudizio ecclesiastico non fosse stato notificato il decreto di citazione al curatore speciale della convenuta (Cass., 13 febbraio 1991, n. 1503).

In relazione alla prescrizione dell'art. 234 di questa Istruzione, che dispone di rendere conoscibili agli avvocati gli atti *sub secreto*, ossia quelli che il giudice ha deciso di non portare a conoscenza delle parti, si è così ritenuto che “potrebbe facilmente essere considerata dalla corte d'appello come grave violazione delle possibilità difensive degli interessati e conseguentemente precludere il riconoscimento della pronuncia ecclesiastica”, in quanto “preclude per le parti private la conoscenza di alcuni elementi probatori, magari decisivi ai fini della decisione”⁸. Riserve sono state avanzate anche con riguardo all'art. 232 della *Dignitas connubii*, che prevede la possibilità di subordinare per le parti la visione degli atti di causa alla prestazione del giuramento o della promessa di non rivelarne all'esterno il contenuto. Non sembra infatti legittimo che il diritto di esaminare gli atti (certamente essenziale per esercitare il diritto di difesa) sia impedito da un comportamento che non è strettamente attinente all'attività processuale. Ancor più lesiva del diritto di difesa risulterebbe la prassi, consacrata nei regolamenti di vari tribunali, di non consentire alla parte convenuta la lettura degli atti processuali (pur dopo la pubblicazione) se non abbia in precedenza depositato in giudizio. L'assenza dal giudizio, se giustifica la mancata comunicazione dei vari atti processuali, non dovrebbe far venir meno il diritto di venire in possesso di tutti gli elementi utili per esercitare la propria difesa⁹.

⁸ M. CANONICO, *La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità: problemi attuali e prospettive future*, in *Matrimonio canonico e ordinamento civile*, Città del Vaticano, 2008, p. 90.

⁹ Per queste riserve v. ancora CANONICO, *op. cit.*, p. 59 - 65, che esprime perplessità anche sulla norma che subordina all'approvazione del giudice la nomina e la partecipazione al giudizio dei periti di parte (art. 213). Il rifiuto di ammettere un perito di fiducia della parte potrebbe infatti comportare una lesione del diritto di difesa. Merita di essere segnalata anche una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001, che ha condannato lo Stato italiano per aver violato (con la sentenza di delibazione emessa dalla Corte d'appello e confermata dalla Cassazione) l'art. 6 della Convenzione europea, che assicura ad ogni persona il diritto ad un equo processo, di cui il contraddittorio costituisce elemento essenziale. Va però rilevato che il giudizio della Corte europea, oltre ad essere improntato ad una visione eccessivamente formalistica delle garanzie difensive, non ha tenuto conto che il processo canonico si era svolto secondo la procedura speciale del *processo documentale*, di cui ai can. 1686.1688 c.i.c. (nel caso la nullità era dovuta ad un impedimento di parentela tra gli sposi). La particolare natura della nullità e della prova documentale che di essa viene fornita può indubbiamente giustificare (pur nel rispetto dei loro aspetti essenziali) una riduzione delle normali formalità processuali dirette ad assicurare il contraddittorio e i diritti di difesa tra le parti. La decisione è stata commentata in senso critico da M. FINOCCHIARO, *Il nostro paese non può recepire una sentenza raggiunta senza assicurare i diritti delle parti*, in *Guida al diritto*, 2001, pp. 98 ss.; J. LLOBELL, *Il diritto all'equo processo. Note a proposito di una*

4) Riguardo all'altro limite previsto per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche, quello riguardante i principi dell'ordine pubblico italiano, esso fa riferimento – come ha precisato la Corte costituzionale italiana a quelle “regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici in cui si articola l'ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all'evoluzione della società”¹⁰. Si tratta quindi di quei principi fondamentali che “in un determinato momento storico, si presentano dotati di un altissimo grado di imperatività nella coscienza giuridica collettiva di una determinata comunità statale. Di un grado di imperatività tale che essi pretendono di essere attuati anche quando il giudice sia chiamato ad applicare, nel loro significato originario, valori giuridici provenienti da sistemi estranei a quello nazionale”¹¹.

Queste indicazioni di principio sono state calate nella realtà dalla Corte di Cassazione italiana che con un'ampia serie di sentenze, attraverso approfondimenti ed aggiustamenti successivi, correzioni di rotta e composizione di tendenze contrastanti, è riuscita a delineare alcuni criteri fondamentali di valutazione, individuando, più concretamente, anche alcuni specifici profili di contrasto con l'ordine pubblico italiano contenuti nelle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici. Si è così formata una giurisprudenza ormai consolidata che occorre tener presente e dalla quale sembra ormai difficile discostarsi.

Un primo punto costantemente ribadito nelle numerose sentenze del Supremo Collegio che si sono avute in questa materia è che non sono da ritenersi in contrasto con l'ordine pubblico le semplici differenze di regime riscontrabili fra diritto

recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo riguardante la delibazione civile della dichiarazione di nullità del matrimonio ex processo documentale canonico, in *Ius Ecclesiae*, 2001, p. 871 ss. Condivide invece l'orientamento dei giudici europei R. BOTTA, *La «delibazione» delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Corriere giuridico*, 2002, p. 167 ss. Per ulteriori commenti AA. VV., *Il principio del contraddittorio tra l'ordinamento della Chiesa e gli ordinamenti statali*, 2003.

¹⁰ Corte cost., 2 febbraio 1982, n. 18 già più volte citata.

¹¹ G. Barile, *Principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e principi di «ordine pubblico internazionale»*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 1986, p. 5 ss.

matrimoniale civile e diritto matrimoniale canonico. Il principio è stato più volte riaffermato con riferimento a singoli motivi di nullità canonici che non trovano preciso riscontro nell'ordinamento civile, come nel caso di *simulazione parziale*, ossia di esclusione, da parte di uno o di ambedue i nubenti, di una proprietà o di un elemento essenziale del matrimonio (i tradizionali *bona matrimonii*: unità, indissolubilità e generazione della prole); o come nel caso di condizione *de futuro* apposta al consenso matrimoniale¹²; in quello di incapacità di assumere le obbligazioni coniugali, che costituisce una figura ben diversa dall'incapacità di intendere e di volere di cui all'art. 120 c.c.¹³; in quello dell'errore su di una qualità dell'altro coniuge (nella specie sulla qualità di "laureato"), nonostante la diversità dei criteri in base ai quali l'ordinamento civile assegna rilievo invalidante all'errore (l'art. 122 c.c., contrariamente alla disciplina canonistica, prevede infatti la rilevanza dell'errore soltanto in una serie di ipotesi tassativamente indicate)¹⁴.

Il medesimo principio di compatibilità con l'ordine pubblico italiano è stato ribadito anche in relazione ad altre regole tipiche del regime matrimoniale canonico, ma estranee al diritto civile, come quella che non pone alcun limite all'impugnazione del matrimonio, consentendola in ogni tempo da parte di ciascuno dei due coniugi, senza termini di decadenza o di prescrizione ed indipendentemente dal fatto che vi sia stata una convivenza coniugale anche prolungata nel tempo. Pur non essendo di poco conto specialmente quest'ultima differenza tra i due regimi matrimoniali, essa non è contraria all'ordine pubblico italiano, perché, come rileva una sentenza, «altro è che i due ordinamenti facciano scelte diverse, anche su punti essenziali della disciplina dell'istituto. Altro è che la scelta fatta dall'ordinamento esterno sia tale da sconvolgere davvero i fondamenti della nostra disciplina matrimoniale»¹⁵.

¹² Cass., 11 maggio 1994, n. 4605; 11 giugno 1997, n. 5243.

¹³ Cass., 9 dicembre 1993, n. 12144; 7 aprile 2000, n. 4387; 23 nov. 2007, n. 24412.

¹⁴ Cass., 26 maggio 1987, n. 4707

¹⁵ Cass., 21 gennaio 1985, n. 192. Sullo stesso argomento si veda, più recentemente, Cass., 12 luglio 2002, n. 10143, dove si ribadisce che "non acquista rilievo, ai fini della delibazione, la circostanza che i coniugi abbiano convissuto successivamente alla celebrazione del matrimonio", nonostante questa circostanza renda improponibile l'azione di impugnazione del matrimonio per simulazione, a norma dell'art. 123 cod. civ. Quest'ultima disposizione infatti, come rileva ancora la sentenza, "non si configura come espressione di principi e regole fondamentali con i quali la Costituzione e le leggi dello Stato delineano l'istituto del matrimonio".

Un'ipotesi di contrasto con l'ordine pubblico italiano è stata invece individuata nel caso di nullità del matrimonio dichiarata per *riserva mentale* o, più precisamente, per esclusione di uno dei *bona matrimonii* attuata da uno degli sposi all'insaputa dell'altro. Mentre il diritto canonico, basandosi sul principio dell'assoluta necessità del consenso matrimoniale (“*qui nulla humana potestate suppleri valet*”, come si ripete tradizionalmente), considera in ogni caso nullo il matrimonio quando manchi, anche da parte di uno solo dei nubenti, un'adeguata volontà matrimoniale, il diritto civile, pur accogliendo anch'esso una concezione del matrimonio essenzialmente fondata sulla volontà dei due contraenti, dà spazio alla tutela di altri interessi, soprattutto a quello derivante dall'*affidamento* che ognuno dei coniugi abbia fatto in un matrimonio normalmente valido. La tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole nei confronti della parte che ignora la riserva mentale posta dall'altra deve anzi essere considerata – sempre secondo la giurisprudenza che stiamo esaminando – un principio che «permea di sé l'ordinamento positivo dello Stato», come «una delle regole fondamentali, poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici apprestati dall'ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all'evoluzione della società, in cui si sostanzia l'ordine pubblico italiano relativamente alle vicende dei matrimoni concordatari».

Da qui la regola, stabilita sin da una prima fondamentale sentenza della Cassazione del 1° ottobre 1982, n. 5062 a Sezioni unite e costantemente ribadita sino ai nostri giorni, che la sentenza ecclesiastica di nullità per esclusione di uno dei *bona matrimonii* da parte di uno degli sposi contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, e quindi non può essere dichiarata esecutiva, “se l'esclusione sia rimasta nella sfera psichica del suo autore”; non contiene invece disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, e quindi può essere dichiarata esecutiva, se “l'esclusione

Anche a proposito della legittimazione all'azione di nullità non è stata ritenuta contraria all'ordine pubblico la circostanza che la nullità per *amentia* di uno dei coniugi fosse stata dichiarata su istanza dell'altro coniuge, contrariamente al disposto dell'art. 120 c. c. che attribuisce la legittimazione ad impugnare il matrimonio per incapacità naturale soltanto al coniuge che si fosse trovato in tale situazione al momento della celebrazione. In tal senso Cass., 24 luglio 1987, n. 6444; 5 novembre 1987, n. 8151; 25 novembre 1988, n. 6331.

sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero se questi l'abbia in concreto conosciuta, oppure se non l'abbia potuta conoscere a cagione della propria negligenza"¹⁶.

Approfondendo ed adattando questa regola alle esigenze concrete della realtà, la giurisprudenza della Cassazione ha ulteriormente precisato che il principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole del coniuge all'oscuro della riserva mentale dell'altro non può valere in ogni caso: anche quando sia questo stesso coniuge che dimostri di non essere interessato a tale tutela, ma anzi di respingerla e magari di invocarla in senso contrario, richiedendo egli stesso la delibazione della sentenza. Si è così ritenuto che colui che ignora la riserva mentale posta dall'altro contraente acquista un diritto che si estrinseca in una duplice direzione "diversa e speculare": da un lato ha diritto di essere tutelato nel proprio affidamento in un valido matrimonio (e di opporsi quindi al riconoscimento civile di quella sentenza ecclesiastica che disconosca tale affidamento), dall'altro a far valere l'invalidità del proprio matrimonio, perché la volontà dell'altro coniuge non era una vera volontà matrimoniale ed il matrimonio è quindi da considerarsi nullo alla luce delle convinzioni religiose da lui professate". In sede di delibazione della sentenza ecclesiastica si dovrà pertanto "volta a volta, nel confronto della singola vicenda, accertare se la parte tutelata chiede che il vincolo sia mantenuto o dichiarato nullo". Se quindi il soggetto che ha manifestato una volontà valida si oppone "si deve applicare il principio di ordine pubblico della protezione del suo affidamento nella validità del vincolo" e non dare ingresso alla sentenza canonica. Se, invece, la parte che ha manifestato una volontà valida non si oppone o addirittura richiede la delibazione della sentenza di nullità basata sull'*intentio contra bona*

¹⁶ Moltissime sono le sentenze della Cassazione che hanno riaffermato questo principio. Si veda, da ultimo Cass., 2 agosto 2007 n. 16999. Va anche rilevato che questo stesso principio, originariamente applicato alle dichiarazioni di nullità per simulazione, tende ad allargarsi e ad essere applicato, per lo meno nell'orientamento di alcune Corti d'Appello, ad altre ipotesi di nullità, come il *defectus discretionis iudicii* o l'*incapacitas onera coniugalia assumendi* di cui al can. 1095 c. i. c. La delibazione viene quindi rifiutata quando l'affezione psichica da cui è risultato affetto uno dei due coniugi non era stata conosciuta o non risultava conoscibile con la comune diligenza dall'altro coniuge. Per alcune pronunce in tal senso, relative alle Corti d'Appello di Venezia e di Firenze, v. *La giurisprudenza delle Corti d'Appello italiane in materia di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Matrimonio canonico e ordinamento civile*, Città del Vaticano, 2008, p. 183 e 200.

matrimonii dell'altra parte, la pronuncia canonica non viola in concreto l'ordine pubblico e potrà quindi essere riconosciuta agli effetti civili¹⁷.

Il principio che abbiamo ora delineato, e che può ormai considerarsi come *ius receptum* nella giurisprudenza italiana, fa sorgere però un altro non facile problema: quello relativo ai criteri ed agli strumenti che devono essere adottati dal giudice italiano per accertare se vi sia stata un'effettiva esternazione allo sposo (o una concreta conoscenza da parte di questo) della volontà *contra matrimonii substantiam* posta in essere dall'altro. Trattandosi di un giudizio di delibazione, e non di merito, il primo e più diretto riferimento non può che essere alla sentenza da riconoscere agli effetti civili: ma questo solo riferimento si è rivelato in molti casi insufficiente, perché il fatto della conoscenza o meno, da parte di un coniuge, della riserva mentale da parte dell'altro non viene per lo più preso direttamente in considerazione dal giudice ecclesiastico, non costituisce «un presupposto logico-giuridico della dichiarazione di nullità» (che sussiste, per il diritto canonico, indipendentemente dalla conoscenza che una parte abbia avuto della volontà simulatoria dell'altra), con la conseguenza che nella sentenza canonica può mancare qualsiasi indicazione al riguardo. Si è così cercato di indurre la Corte d'appello ad ampliare l'indagine al di là della sentenza canonica, utilizzando anche gli atti del processo canonico eventualmente prodotti e persino compiendo un'apposita istruttoria, secondo i principi del processo civile ordinario¹⁸.

Ma in tal modo il giudizio in questione avrebbe finito per perdere il carattere di giudizio di delibazione, sconfinando sostanzialmente in un giudizio di merito che si sarebbe sovrapposto a quello già compiuto in sede ecclesiastica. Esso non può quindi che avere come proprio oggetto diretto la sentenza ecclesiastica che deve essere immessa nell'ordinamento italiano. È a questa sentenza quindi che occorre fare riferimento e sono solo i fatti sottoposti all'esame del giudice che l'ha resa ad assumere rilievo in sede di giudizio per l'attribuzione di effetti civili. In quest'ordine di idee gli atti del processo canonico, che le parti possono eventualmente produrre, assumono soltanto una «funzione chiarificatrice», nel senso che possono essere

¹⁷Cass., Sez. un., 6 dicembre 1985, n. 6128 e molte altre successive sentenze.

¹⁸ Per questa problematica cfr. Cass., 2 dicembre 1993, n. 11951; 7 marzo 1998, n. 2530.

utilizzati «soltanto sul piano della interpretazione della sentenza delibanda per evidenziare circostanze tenute presenti (sia pure per implicito) dal giudice canonico in relazione alla “riconoscibilità” dell’intenzione del nubente. È consentito, cioè, attingere ad elementi documentali del processo canonico solo per lumeggiare le zone d’ombra che fosse impossibile dissipare senza l’ausilio di siffatti elementi, al fine di portare a compimento il giudizio interpretativo, valorizzando tutte le virtualità desumibili dalla sentenza stessa»¹⁹.

Nell’ambito di questo ormai consolidato orientamento è stato costantemente ribadito il rifiuto ad ammettere qualsiasi ulteriore istruttoria (attraverso nuovi interrogatori delle parti, testimonianze, esibizione di nuovi documenti) diretta ad integrare i materiali probatori raccolti nel giudizio canonico. L’accertamento della conoscenza o meno della riserva mentale di un coniuge deve essere condotto dal giudice della delibazione «sul fondamento degli elementi obiettivi di prova acquisiti nel processo ecclesiastico». Con l’avvertenza però che tali elementi potranno essere valutati dal giudice italiano in totale autonomia rispetto a quello ecclesiastico, “secondo le regole del processo civile (art. 116 c. p. c.), pure con riferimento alla efficacia probatoria delle dichiarazioni personali delle parti”²⁰.

5) Quali indicazioni per il giudice ecclesiastico si possono trarre dal quadro che abbiamo ora delineato ?

In linea generale si può affermare che il giudice ecclesiastico deve tener presente che la delibazione della propria sentenza è prevista da un accordo tra la Chiesa e lo Stato italiano ed è quindi stata valutata, a livello istituzionale, come rispondente ad interessi meritevoli di riconoscimento e di tutela. Per quanto riguarda la Chiesa, vi è indubbiamente un interesse ad evitare scissioni tra la situazione personale canonica e quella civile. Così come la Chiesa, nei vari accordi concordatari con gli Stati, tiene ad ottenere il riconoscimento di efficacia civile ai matrimoni canonici, in modo che i fedeli risultino coniugati in ambedue gli ordinamenti, allo stesso modo è

¹⁹ Cass., 17 giugno 1985, n. 3634; 19 marzo 1986, n. 1897; 3 giugno 1988, n. 3779; 10 gennaio 1991, n. 188.

²⁰ Cass., 13 maggio 1998, n. 4802; 16 maggio 2000, n. 6308; 1 febbraio 2008 n. 2467

favorevole all'attribuzione di effetti civili alle sentenze che dichiarano la nullità di tali matrimoni. Conferma questa impostazione anche la Conferenza Episcopale Italiana, che arriva a delineare un obbligo per i fedeli che hanno ottenuto una sentenza di nullità di richiedere la delibazione: questi, infatti, “sono di norma tenuti, dopo che è stata decretata l'esecutività dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, a proporre domanda alla competente corte d'appello per ottenere la dichiarazione di efficacia della stessa nell'ordinamento italiano” (art. 60 Decreto generale sul matrimonio canonico, 5 novembre 1990).

Non bisogna poi dimenticare che la previsione della delibazione in un accordo bilaterale tra Stato e Chiesa comporta il sorgere di un vero e proprio diritto delle parti ad ottenerne l'attuazione, in ambedue gli ordinamenti giuridici.

Il giudice ecclesiastico non può quindi non assumere un atteggiamento positivo e di favore verso la delibazione. Certamente egli non è tenuto a farsi carico dei problemi che essa può incontrare in sede civile, essendo materia di competenza dell'ordinamento statale. Ma è per lo meno tenuto a fare in modo che il suo operato non sia tale da intralciare od ostacolare la delibazione, da renderla più difficile o addirittura impossibile.

Ricollegandosi ai due punti essenziali che lo Stato italiano, come abbiamo ora visto, richiede per attribuire efficacia civile alle sentenze ecclesiastiche, con riguardo al primo di essi, quello relativo alla tutela del diritto di agire e resistere in giudizio, si può affermare che il giudice ecclesiastico è tenuto a prestare un'attenzione ancor più scrupolosa all'osservanza della disciplina processuale canonica, specialmente di quelle disposizioni che possono in qualche modo incidere sul diritto di difesa delle parti. In linea di principio, come abbiamo visto, la disciplina processuale canonica è considerata dai giudici statali rispettosa di tale diritto e non vi saranno quindi ostacoli, se essa è stata puntualmente rispettata, alla delibazione della sentenza. Per quelle disposizioni processuali che hanno sollevato qualche perplessità in dottrina, sarà opportuno cercare di farne un'applicazione tendenzialmente restrittiva, in modo da salvaguardare quel “nucleo fondamentale” del diritto di difesa che è considerato presupposto necessario per la delibazione. E' quindi raccomandabile di fare un uso il più possibile limitato della facoltà di mantenere gli atti *sub secreto*, di imporre giuramenti o promesse alle parti quale condizione per l'esame delle carte processuali,

di riservare a casi eccezionali il rifiuto di un perito di parte da questa proposto. Sarebbe anche opportuno abbandonare la prassi (abolendo la relativa disposizione inserita nei regolamenti) di subordinare la consultazione degli atti di causa, dopo la pubblicazione, alla previa deposizione della parte in giudizio²¹.

Per quanto riguarda il secondo punto, quello riguardante il contenuto sostanziale della sentenza con riferimento ai principi di ordine pubblico, il discorso è più complesso, perché al giudice ecclesiastico potrebbe essere richiesto qualcosa di più rispetto alla scrupolosa osservanza della normativa canonica. Secondo la giurisprudenza italiana, il limite dell'ordine pubblico si riduce sostanzialmente, come abbiamo visto, alla questione della "riserva mentale". Ma a questo proposito occorre ribadire che ai fini del giudizio canonico non è direttamente rilevante il fatto che l'intenzione di uno dei coniugi *contra bona matrimonii* sia stata portata a conoscenza dell'altro coniuge o sia rimasta "nella sfera psichica del suo autore". La nullità del matrimonio deriva infatti dal difetto di consenso prodotto da tale intenzione, indipendentemente dal fatto o dal modo in cui essa sia stata manifestata. Il giudice potrà quindi ritenere superfluo dedicare specifica attenzione alla sussistenza o meno di una "riserva mentale" e, conseguentemente, non farne oggetto di approfondimento in sede di interrogatorio delle parti e dei testi, né dare ad essa un qualche spazio nella motivazione della sentenza.

Se però, come abbiamo ora osservato, la delibazione della sentenza risponde ad interessi meritevoli di tutela e fa sorgere un dovere ed un diritto delle parti, riconosciuti anche in sede canonica, non sembra fuor di luogo richiedere al giudice un atteggiamento improntato a spirito di collaborazione, tale da agevolare l'accoglimento da parte dell'autorità civile. Chiedergli, in particolare, che conduca l'istruttoria in modo tale da chiarire, per quanto possibile, anche il punto specifico della "riserva mentale" e di dar conto in sentenza dei risultati a cui egli ritiene di essere pervenuto.

²¹ La scrupolosa osservanza delle disposizioni processuali e la sollecitudine per la salvaguardia dei diritti delle parti rispondono anche ad un interesse più generale della Chiesa: quello di fornire un'immagine positiva della giustizia ecclesiastica, di dimostrare che la Chiesa, pur con le specificità dovute alla sua natura di comunità religiosa, ha fatto proprie le acquisizioni a cui è approdata la moderna cultura processualistica.

Naturalmente, questo deve avvenire, come tutta l'attività processuale, nel pieno rispetto della verità, senza alcuna forzatura o tendenziosità nella ricostruzione di quella che è stata l'effettiva realtà e senza la pretesa di arrivare ad una conclusione risolutiva: questa infatti non è di competenza del giudice ecclesiastico, ma del giudice civile, non essendo direttamente rilevante ai fini della dichiarazione di nullità del matrimonio, ma soltanto per il riconoscimento civile di tale nullità.

Un altro punto che merita attenzione è quello dell'esame degli atti del processo canonico da parte del giudice civile. Abbiamo visto che la giurisprudenza italiana consente che la Corte d'appello, nell'ambito del giudizio di delibazione, possa prendere visione e trarre elementi di convincimento anche da questi atti, sia pure a supporto ed integrazione degli elementi già ricavabili dalla sentenza stessa. Potrebbe quindi essere utile che le parti producano in giudizio il fascicolo della causa canonica. Ma secondo la disciplina processuale canonica gli unici soggetti che possono ottenere copia degli atti processuali sono gli avvocati delle parti in causa, i quali, come prescrive l'Istruzione *Dignitas connubii*, "*gravi obligatione tenentur ne actorum exemplar, ex toto vel ex parte, aliis, partibus haud exceptis, tradatur*" (art. 235). Sembra quindi preclusa ogni possibilità di produrre tali atti nel giudizio di delibazione, anche se questa risultasse determinante ai fini della decisione. Ed in tal senso risulta che si siano orientati anche i due massimi organi dell'ordinamento giudiziario della Chiesa, la Segnatura Apostolica e la Rota Romana²².

Mi sento tuttavia di ritenere che il Vicario giudiziale del tribunale, quale responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento dell'attività giudiziaria compiuta sotto la sua direzione, abbia facoltà di autorizzare tale produzione e che, in virtù di quello spirito di collaborazione che deve ispirare l'operato dei giudici ecclesiastici al fine di ottenere la delibazione, egli debba essere propenso a concederla, per lo meno quando non vi siano particolari circostanze che la rendano inopportuna o sconsigliabile. Il divieto di esibire gli atti di causa riguarda infatti direttamente gli

²² Non vi sono state, almeno sino ad ora, pronunce ufficiali in merito, ma soltanto delle prese di posizione particolari, in risposta a richieste avanzate da singoli Vicari giudiziali o da avvocati. Ricavo queste notizie da G. MIOLI, *La giurisprudenza delle Corti d'Appello italiane in materia di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Matrimonio canonico e ordinamento civile*, Città del Vaticano, 2008, p. 191 - 192.

avvocati e non sembra quindi tale da impedire al vicario giudiziale di autorizzarne la produzione in un giudizio civile, al fine di agevolare una pronuncia che meglio corrisponda all'effettiva realtà ²³.

6) L'argomento dell'eventuale utilizzazione degli atti di una causa ecclesiastica in un giudizio di fronte al magistrato italiano ci porta a prendere in considerazione le ripercussioni che il processo canonico può avere nell'ambito del diritto penale italiano. Lo spunto a queste considerazioni proviene da una recente sentenza della Corte di Cassazione resa nell'ambito di un processo di diffamazione a carico di alcune persone che, deponendo come testimoni in un giudizio ecclesiastico, avevano affermato (falsamente secondo l'accusa) che uno dei coniugi era affetto da disturbi psichici. Gli imputati erano stati assolti nelle precedenti istanze, ma la Suprema Corte ha riaperto il processo affermando che era legittimo, al fine di acquisire utili elementi di prova, sia disporre l'acquisizione di copia degli atti del giudizio canonico (che il competente tribunale sarebbe tenuto a rilasciare), sia interrogare come testimoni le persone (giudici, notai) che erano state presenti alle deposizioni rese in tale giudizio²⁴.

La sentenza suscita indubbiamente non poche perplessità in ambedue questi aspetti. Non bisogna dimenticare che la stessa Costituzione italiana riconosce alla Chiesa cattolica una piena indipendenza e sovranità nel proprio ambito (art. 7 Cost.) e che tale principio è stato espressamente ribadito a livello concordatario (art. 1 dell'Accordo), con l'ulteriore specificazione che ad essa è riconosciuta "la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale" e le è assicurata "la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale, nonché della *giurisdizione* in materia ecclesiastica" (art. 2). L'attività dei tribunali ecclesiastici va quindi considerata una particolare espressione della funzione giurisdizionale che la Chiesa svolge al proprio interno e, come tale, deve essere posta al riparo da ingerenze od intromissioni, anche se provenienti da autorità legittimamente costituite in ambito statale. Tanto più quando le interferenze

²³ Ancora G. MIOLI, *op. cit.*, dà notizia di un caso in cui la produzione nel giudizio civile è stata autorizzata da un vicario giudiziale di un tribunale regionale italiano.

²⁴ Cass. 12 marzo - 14 maggio 2004, n. 22827, pubblicata in *Dir. fam.*, 2005, p. 936 ss., con nota di M. CANONICO e in *Cass. Pen.*, 2005, 640 ss., con nota di L. MUSSELLI.

possono incidere in modo negativo sul regolare svolgimento di tale attività. Coloro che operano o intervengono nel giudizio ecclesiastico potrebbero infatti subire gravi condizionamenti ed essere indotti a celare pur importanti circostanze per il timore di incorrere in incriminazioni penali (sempre fonte di inconvenienti, anche se dovessero risultare infondate) o, per altro verso, essere più facilmente oggetto di intimidazioni o di ricatti con la minaccia di denunce in sede penale

Non risulta che la sentenza che abbiamo ora ricordato abbia ricevuto ulteriori conferme, per lo meno a livello di Corte di Cassazione. Ma essa costituisce pur sempre un precedente giurisprudenziale che deve rendere i giudici più attenti a non far emergere con eccessiva leggerezza atti o circostanze che possano prestarsi ad incriminazioni penali. Pur nel rispetto della verità, sarà quindi opportuno che si faccia uso, nella verbalizzazione delle deposizioni, di espressioni che non siano direttamente passibili di incriminazione penale; che si eviti di riferire episodi di rilievo penale corredandoli di circostanze non strettamente pertinenti ai fini del giudizio ecclesiastico; che, in casi eccezionali, si ricorra anche alla facoltà di tenere segreti determinati atti o documenti²⁵.

7) Quando la sentenza ecclesiastica di nullità di matrimonio acquista efficacia civile, essa viene pienamente inserita nell'ordinamento giuridico italiano, con tutti gli effetti che si ricollegano alla nuova situazione personale dei due soggetti interessati. Si produce quindi un radicale mutamento nello stato civile di queste due persone, che fa venir meno la fitta rete di diritti ed obblighi reciproci propri dello stato matrimoniale, sostituendola con una diversa regolamentazione, che ha precisi contenuti anche di natura economica. E' su questo importante aspetto che occorre ora soffermare la nostra attenzione.

In via preliminare va precisato che il nuovo complesso di diritti ed obblighi che si viene a creare in conseguenza della nullità riguarda direttamente le persone dei due

²⁵ Per ulteriori considerazioni sui riflessi che l'attività giudiziaria può avere nel campo del diritto penale italiano rimandiamo ai commenti citati nella precedente nota, nonché a N. BARTONE, *Processo canonico e diritto penale italiano*, in *Matrimonio canonico e ordinamento civile*, Città del Vaticano, 2008, p. 85 ss.

coniugi, senza produrre alcun effetto nello stato giuridico dei figli e nella situazione personale ed economica che ad esso si ricollega. L'ordinamento giuridico italiano, allineandosi alla legislazione di molti altri paesi democratici, ha pienamente aderito al principio del *prevalente interesse dei figli minori*. Questo principio comporta che le vicende che interessano la vita e le relazioni personali dei genitori (separazione, divorzio, nullità del matrimonio) non possono in alcun modo influire sulla condizione giuridica personale dei figli. Essi rimangono a pieno titolo figli legittimi, con tutti i diritti e doveri di cui sono titolari nei confronti dei genitori. Il sopravvenire di una sentenza di nullità non comporta quindi alcun mutamento nel regime giuridico riguardante i figli, neppure di quello eventualmente stabilito in una sentenza di separazione o di divorzio²⁶.

Riguardo invece ai rapporti tra i due coniugi ed in particolare a quelli di natura patrimoniale, il diritto civile italiano stabilisce un regime specifico conseguente alla dichiarazione di nullità del matrimonio civile, quando si verificano le condizioni per la sussistenza del matrimonio putativo, ossia quando il matrimonio risulta celebrato in buona fede senza la consapevolezza del vizio che ne produceva la nullità. Tale regime è contenuto negli artt. 129 e 129 *bis* del codice civile e prevede che il giudice possa disporre a carico di uno dei coniugi l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione delle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze. La corresponsione è limitata ad un periodo non superiore a tre anni. E' inoltre previsto il pagamento di una congrua indennità (che deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni) a carico del coniuge, od eventualmente del terzo, al quale sia imputabile la nullità del matrimonio, oltre all'obbligo alimentare in caso di mancanza di altri obbligati²⁷. Questo regime si applica integralmente anche alla dichiarazione di nullità pronunciata dai tribunali ecclesiastici nei confronti dei matrimoni concordatari, una volta che la relativa sentenza sia stata riconosciuta efficace anche nell'ordinamento civile.

²⁶ In tal senso Cass., 11 ottobre 1983, n. 5887.

²⁷ Per una più ampia illustrazione del regime economico conseguente alla dichiarazione di nullità del matrimonio rimandiamo al contributo di A. GALIZIA contenuto in P. MONETA, *Il matrimonio nullo. Diritto civile, canonico e concordatario*, Piacenza, 2002, p. 35 ss.

L'ordinamento civile italiano prevede un regime giuridico diverso da quello ora descritto nel caso di divorzio, ossia quando vi è stata una pronuncia di scioglimento di un matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario. Tale regime è, in linea di massima, più favorevole al coniuge economicamente più debole. Esso prevede infatti che il coniuge che non sia in condizioni di mantenersi con le proprie forze possa beneficiare di un assegno periodico a carico dell'altro, che può protrarsi (purché non passi a nuove nozze) anche per tutta la vita, se continuano a sussistere le condizioni economiche che ne giustificano la corresponsione. A favore del titolare di tale assegno è anche prevista una percentuale dell'indennità di fine rapporto di lavoro eventualmente percepita dall'ex coniuge e, dopo la morte di questi, una quota dell'eventuale pensione di reversibilità (vedi la legge 1 dicembre 1970, n. 898, successivamente modificata con la legge 6 marzo 1987, n. 74).

Questa diversità di regime trova indubbiamente un suo fondamento nella diversa natura dei due provvedimenti, la dichiarazione di nullità e la pronuncia di divorzio e sulla diversa incidenza che essi hanno sul matrimonio: il primo opera più radicalmente sulla stessa costituzione originaria del vincolo coniugale ed è dovuto ad un vizio sussistente al momento stesso di tale costituzione; il secondo riguarda invece la prosecuzione del rapporto coniugale ed è causato da vicende attinenti allo svolgimento di questo stesso rapporto che possono subentrare anche dopo un lungo periodo di vita matrimoniale. Nel caso del divorzio si giustifica quindi la persistenza di un più intenso vincolo di solidarietà tra coloro che sono stati, almeno per un certo periodo di tempo, effettivamente legati da un vincolo coniugale e, conseguentemente, una diversa configurazione dei doveri di assistenza economica posti a carico di una delle parti a favore dell'altra.

Ciò risulta sufficientemente chiaro nell'ambito del diritto civile, che presenta un regime della nullità (o, come più spesso viene denominato, dell'annullamento) del matrimonio in termini molto ristretti e che, per di più, consente, nella grandissima maggioranza dei casi, di esperire la relativa azione soltanto entro ristretti termini di decadenza, arrivando spesso a precluderla, quando, nonostante il vizio di nullità, sia stata concretamente instaurata la convivenza coniugale. E' difficile quindi che possano essere avviate delle cause di nullità dopo che vi sia stato un lungo periodo di

convivenza tra i coniugi. Diversa è invece la situazione per il diritto canonico, che presenta un regime delle nullità matrimoniali incomparabilmente più esteso di quello civile e che, per di più, non conosce alcuna decadenza o preclusione all'esercizio dell'azione di nullità. È comune quindi che in questo diritto si diano dichiarazioni di nullità relative a matrimoni che hanno avuto una loro realizzazione sul piano umano, con l'instaurarsi di una comunità di vita coniugale che può anche avere avuto una considerevole durata nel tempo. Nullità civile e nullità canonica, pur concettualmente uguali sul piano strettamente giuridico, sono perciò notevolmente diverse sul piano della loro concreta operatività: la semplice ed integrale trasposizione del regime giuridico civilistico alla nullità canonica risulta, di conseguenza, inadeguata, tale da sacrificare posizioni personali che meriterebbero invece di essere tutelate e da provocare talora vere e proprie ingiustizie.

Va quindi senz'altro condivisa l'esigenza, avanzata non solo in dottrina, ma anche dalle supreme magistrature italiane, di una riforma legislativa che provveda ad una più efficace tutela del coniuge più debole e che non lasci del tutto cadere quei doveri di solidarietà che una comunanza di vita coniugale, per quanto infelicemente conclusa, non può non far sorgere²⁸.

8) Nel perdurante silenzio del legislatore italiano, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha cercato di attenuare le sperequazioni e le ingiustizie che possono derivare dalla situazione che abbiamo ora descritto, precisando meglio i rapporti che si pongono tra sentenza di divorzio e sentenza di nullità. Risulta infatti frequente il caso del coniuge che dopo una sentenza di divorzio (o meglio, di cessazione degli effetti civili) ottenga dal tribunale ecclesiastico la dichiarazione di nullità del proprio

²⁸ Già le Sezioni unite della Corte di Cassazione avevano auspicato l'adozione di strumenti legislativi "che assimolino, nei limiti del possibile e tenuto conto della diversità delle situazioni, ai fini della tutela patrimoniale, la posizione del coniuge nei cui confronti è stata pronunciata la nullità di matrimonio, a quella del coniuge divorziato" (Cass., Sez. un. 20 luglio 1988, n. 4700). Anche la Corte costituzionale, facendo propria la diffusa insoddisfazione per il regime attualmente vigente, ha rilevato che il legislatore "ben potrebbe intervenire sulla disciplina attuale degli effetti patrimoniali della nullità del matrimonio, affrancandola dalle rigidità che nel sistema vigente ne circoscrivono il contenuto entro limiti angusti" (Corte cost., 27 settembre 2001, n. 329).

matrimonio e ne chieda la delibazione alla Corte d'appello. La diversa natura delle due pronunce e i diversi effetti che esse producono fanno sì che la sentenza di nullità non sia incompatibile con quella di divorzio e possa quindi ottenere il riconoscimento in sede civile. E' vero che ambedue le pronunce hanno un elemento comune, perché fanno ambedue venir meno gli effetti della trascrizione del matrimonio. Ma questa coincidenza – spiega con chiarezza una sentenza – riguarda “solo una delle conseguenze che ciascuno dei due giudizi comporta e che sono, per ogni altro aspetto, completamente diverse, com'è evidente sol che si ricordi che con il primo si mira a far dichiarare che il matrimonio giuridicamente non è mai esistito, mentre con il secondo si ottiene soltanto la dichiarazione della cessazione *ex nunc* di un vincolo ancorché in precedenza pienamente valido ed efficace”²⁹.

Il riconoscimento in sede civile della sentenza ecclesiastica di nullità dovrebbe logicamente comportare una sua sovrapposizione a quella precedente di divorzio, con la conseguenza di sostituire al regime previsto per i coniugi divorziati quello stabilito per i coniugi già legati da matrimonio nullo. Verrebbero quindi a cessare (o per lo meno ad essere fortemente ridimensionate) quelle misure di aiuto e di sovvenzione che erano state assicurate al coniuge economicamente più debole con la sentenza di divorzio³⁰.

²⁹ Cass. 9 dicembre 1993 n. 12144 e, da ultimo, 11 febbraio 2008, n. 3186.

³⁰ Va per altro rilevato che in alcuni casi il regime della nullità del matrimonio potrebbe rivelarsi più favorevole per il coniuge più debole, rispetto a quello previsto in caso di divorzio, ove fosse accertata la responsabilità dell'altro coniuge (o eventualmente di un terzo) in ordine alla nullità, con conseguente obbligo di corresponsione di una congrua indennità (art. 129 bis cod. civ.). Questa eventualità è però in pratica molto rara, anche per l'orientamento restrittivo assunto in proposito dalla giurisprudenza. Viene infatti ritenuto che " non è sufficiente la mera riferibilità oggettiva della causa di invalidità, e neppure la consapevolezza di essa, occorrendo, invece, oltre alla consapevolezza dei fatti invalidanti, anche quella della loro attitudine invalidante" (Cass. 27 aprile 1993 n. 4953). D'altro canto si è affermato che non sussiste il requisito della buona fede, che legittima la richiesta di risarcimento o di congrua indennità da parte dell'altro coniuge, quando questi sia stato a conoscenza della circostanza sulla cui base è stata dichiarata la nullità del matrimonio, anche se ignorava che essa potesse costituire un motivo di nullità (Cass., 24 agosto 1990 n. 8703 e, nello stesso senso, 16 maggio 2000 n. 6308, la quale ha ribadito che la dimostrazione della conoscenza, da parte della moglie, della riserva mentale in ordine all'indissolubilità del vincolo con cui il marito si era accostato al matrimonio, implica il superamento della presunzione di buona fede e non legittima quindi la richiesta dell'indennità prevista dall'art. 129 bis a favore del coniuge in buona fede. E ciò anche se la moglie ignorava l'attitudine di tale riserva a travolgere l'atto e il vincolo matrimoniale.

In effetti, questa era la situazione che si verificava sino al 1997, quando una sentenza della Corte di Cassazione (18 aprile 1997, n. 3345) ha inaugurato un orientamento diverso: pur continuando ad ammettere la delibazione della sentenza ecclesiastica, la Corte ha stabilito che questa “non travolge più la sentenza di divorzio” e lascia quindi inalterate tutte le disposizioni economiche in essa contenute o, comunque, ricollegabili al regime del divorzio.

Le motivazioni addotte in questa sentenza a sostegno della posizione innovativa assunta, pur prendendo spunto da un'autorevole dottrina, erano piuttosto artificiose e ben poco convincenti³¹. Ma ormai la via era tracciata ed una successiva sentenza del 23 marzo 2001, n. 4202, nel confermare il nuovo indirizzo, ha cercato di ancorarlo ad un più sicuro fondamento, richiamandosi al principio generale dell'intangibilità del giudicato e dei suoi effetti sostanziali, alla luce dell'art. 2909 del codice civile italiano. In forza di questo principio “una volta accertata in un giudizio fra le parti la spettanza di un determinato diritto, con sentenza passata in giudicato, tale spettanza non può essere rimessa in discussione – al di fuori degli eccezionali e tassativi casi di revocazione previsti dall'art. 395 c.p.c. – fra le stesse parti”. Se quindi viene disposta la corresponsione di un assegno in una sentenza di cessazione degli effetti civili, tale statuizione, una volta passata in giudicato, resta intangibile anche se sopravviene la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità³².

³¹ La sentenza, in sintesi, ha rilevato che la questione relativa alla nullità di un matrimonio concordatario può essere trattata in via incidentale anche nel corso di una causa di divorzio. Il coniuge convenuto, di fronte alla domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio, potrebbe infatti legittimamente eccepire la stessa radicale invalidità di esso. Si può quindi affermare che la sentenza di divorzio “contiene un'implicita valutazione della validità del vincolo, nei limiti di un accertamento incidentale ed ai soli fini del decidere”. Questo accertamento non impedisce – come la precedente giurisprudenza aveva sempre ritenuto – la delibazione della sentenza ecclesiastica, ma rende applicabile “il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile e dunque la sentenza ecclesiastica di nullità non travolge più la sentenza di divorzio”.

³² Queste conclusioni – rileva ancora la stessa sentenza 23 marzo 2001, n. 4202- non sono contraddette dal fatto che le sentenze di divorzio sono modificabili per il sopravvenire di giustificati motivi, come prevede espressamente l'art. 9 della legge n. 898/1970: questi infatti vanno intesi “come circostanze che abbiano alterato l'assetto economico fra le parti, o di relazione con i figli, e non come circostanze che sarebbero state impeditive dell'emanazione della sentenza di divorzio e dell'attribuzione dell'assegno, le quali non sono idonee ad incidere sul giudicato se non nei limiti in cui sono utilizzabili attraverso il rimedio della revocazione”.

L'orientamento ora delineato è stato ribadito, sia pure con qualche attenuazione³³, in successive sentenze e può ormai considerarsi consolidato. La tutela che viene in tal modo riconosciuta al coniuge più debole dopo la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio, rimane però pur sempre limitata, perché opera solo allorché uno di questi abbia già ottenuto una sentenza di divorzio passata in giudicato³⁴. Non sembra che questa tutela possa essere estesa anche al caso - indubbiamente più frequente - in cui sia intervenuta soltanto una sentenza di separazione od un decreto di omologazione di una separazione consensuale. Va infatti tenuto conto che questi provvedimenti sono strettamente connessi allo stato coniugale che ne costituisce un necessario presupposto. Se viene meno questo stato, essi perdono ogni ragion d'essere e non possono quindi continuare a produrre effetti nei rapporti, personali e patrimoniali, tra i due coniugi³⁵

Per dare maggiore ampiezza a tale tutela si è percorsa anche la via del ricorso alla Corte costituzionale, che però ha escluso la violazione dei principi costituzionali in dipendenza della diversità di trattamento tra il coniuge che abbia ottenuto la nullità

³³ Una più recente sentenza è infatti pervenuta ad una soluzione più possibilista, tale da non escludere una qualche incidenza della sentenza di nullità sulle statuizioni economiche del divorzio. Essa ha infatti ammesso che "la sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata "rebus sic stantibus". Ha tuttavia rilevato che la sopravvenienza di fatti nuovi (che potrebbe, a quanto sembra, derivare anche da una successiva sentenza di nullità) "non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica": occorre che tali fatti siano esaminati dal giudice competente a sensi dell'art. 9 della legge sul divorzio e che questo giudice "rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni" (Cass., 7 giugno 2005, n.11793). Hanno confermato l'orientamento ormai prevalente Cass., 4 marzo 2005, n. 4795 e varie sentenze delle Corti d'appello, come App. Milano, 16 novembre 2001 (in *Quaderni dir. pol. eccl.*, 2002, p. 897 ss.) e App. Napoli 3 ottobre 2002 (in *Dir. eccl.*, II, p. 55 ss.).

³⁴ E' stato, a questo proposito, precisato che la sentenza di nullità, resa esecutiva nell'ordinamento statale, "determinando il venir meno del vincolo coniugale, travolge ogni ulteriore controversia trovante nell'esistenza e nella validità del matrimonio il proprio presupposto, e, quindi, comporta la cessazione della materia del contendere nel processo di divorzio che sia stato instaurato successivamente alla introduzione del procedimento diretto al riconoscimento della sentenza ecclesiastica" (Cass., 25 giugno 2003, n. 10055). Se il procedimento di divorzio non si è dunque concluso con una sentenza passata in giudicato, esso non può più proseguire, lasciando pieno campo all'operatività della sentenza di nullità deliberata in sede civile.

³⁵ Per i rapporti tra sentenza di separazione e delibazione della sentenza di nullità v., da ultimo, Cass. 18 maggio 2007, n. 11654

rispetto a quello il cui vincolo matrimoniale sia stato sciolto con una sentenza di divorzio. “Le due fattispecie della nullità del matrimonio e del divorzio – ha rilevato la Corte - presentano elementi di diversità non meramente formali, ma sostanziali” e tale diversità strutturale “vale di per sé ad escludere la violazione dell’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento”. Spetta quindi solo al legislatore “il potere di modificare il sistema vigente nella prospettiva di un accostamento tra la disciplina della nullità del matrimonio concordatario e quella della cessazione degli effetti civili conseguenti alla sua trascrizione, per effetto di divorzio”.³⁶ Ma questo tanto auspicato intervento del legislatore, pur essendoci stata qualche proposta in materia, non sembra per ora prossimo a venire³⁷.

9) Ho ritenuto opportuno soffermarmi con una certa ampiezza sul problema delle conseguenze economiche ricollegate alla sentenza di nullità, perché esse possono in vario modo ripercuotersi sulla trattazione delle cause dinnanzi ai tribunali ecclesiastici. L’interesse, il tornaconto economico spesso condizionano l’agire dell’uomo e lo spingono a tenere comportamenti non sempre coerenti con la giustizia e l’attenzione per il proprio simile. “*Quid non mortalia pectora cogis auri sacra fames*” esclamava già il sommo poeta latino e ciò vale purtroppo anche nei rapporti tra coniugi, dove non di rado sentimenti di livore, di recriminazione, di odio sopravvenuto verso la persona che pur ha condiviso una parte della propria vita concorrono ad alimentare e a rafforzare gli intenti di rivalsa economica. La prospettiva di acquisire

³⁶ Corte cost., 27 settembre 2001, n. 329.

³⁷ Va sottolineato che questo intervento legislativo non è in alcun modo subordinato ad un accordo con la Santa Sede, trattandosi di materia non concordataria, ma di specifica competenza statale. In ogni caso, esso non potrebbe che essere visto con favore dalla Santa Sede e dalla Conferenza episcopale italiana, perché sarebbe di sicuro giovamento per il corretto svolgimento delle procedure ecclesiastiche depurandole da ogni intento di tornaconto economico e riconducendole alla loro genuina natura di giudizio ecclesiale, che si propone di rispondere alle esigenze personali di coscienza di coloro che hanno avuto un’ infelice esperienza di vita coniugale.

vantaggi materiali, di essere liberati dagli obblighi di mantenimento verso il proprio coniuge non facilita certo la pacata ed obiettiva ricostruzione della vicenda matrimoniale, ma può anzi indurre ad un comportamento processuale non rispettoso della verità. E ciò anche da parte di colui che teme di perdere i benefici economici e che è quindi indotto a fare tutto il possibile per intralciare ed ostacolare l'azione di nullità promossa dall'altro.

E' bene quindi che il giudice ecclesiastico sia consapevole delle conseguenze economiche che un'eventuale sentenza di nullità, una volta riconosciuta un sede civile, può produrre. E ciò innanzi tutto, per poter meglio svolgere quella funzione più propriamente pastorale che pur rientra, come abbiamo già accennato, nella sua specifica missione: esortando cioè le parti a regolare con giustizia e di comune accordo i loro rapporti economici, richiamandole a qual sentimento di reciproca solidarietà che non può venir meno anche tra coniugi ormai lontani l'uno dall'altro. La materia dei rapporti economici è talora molto complessa e non si può certo pretendere che il giudice ecclesiastico entri nel merito delle questioni che dividono i due coniugi. Ma un suo monito, una sua raccomandazione, una sua esortazione a ritrovare quello che ancora può avvicinare queste due persone può in non pochi casi rivelarsi efficace e tale da sgomberare il campo da un indubbio elemento di disturbo per la trattazione della causa di nullità.

Se quest'opera di mediazione non riesce o quando non vi sono neppure le condizioni per esperirla, il giudice dovrà tenere ben presente il potenziale inquinante proprio delle questioni economiche ed essere quindi ancora più attento e scrupoloso nel raccogliere le prove e nel verificare l'attendibilità e la veridicità di quanto viene deposto in giudizio. Sempre però mantenendo quell'obiettività che si richiede per giudicare, senza lasciarsi fuorviare da posizioni preconette o da facili generalizzazioni che potrebbero non trovare alcun riscontro nella particolare vicenda umana che egli è chiamato a ricostruire.

Va però ricordato che la sentenza ecclesiastica produce conseguenze economiche soltanto se viene ad acquistare efficacia civile. Ed abbiamo visto che il regime italiano attualmente vigente non tiene adeguatamente conto della situazione umana di quel coniuge che, per la sua condizione di debolezza, meriterebbe una specifica protezione giuridica, dando adito a situazioni di vera e propria ingiustizia. Nell'animo del giudice

ecclesiastico potrebbe quindi insinuarsi una certa riserva, un qualche scrupolo di coscienza a far proprio quell'atteggiamento di tendenziale favore verso la delibazione che egli, come abbiamo visto, dovrebbe in linea di principio tenere. Egli potrebbe, anzi, essere tentato di scongiurare un esito di questo tipo, adoprando per mantenere la propria sentenza nell'ambito dell'ordinamento canonico, senza alcuna rilevanza in sede civile. Si può giustificare tale atteggiamento ? Come deve comportarsi il giudice che avverta chiaramente che la propria sentenza produrrà in sede civile una sostanziale ingiustizia ?

Non è facile e, probabilmente, non è neppure possibile dare una risposta valida in generale per tutti i casi. Lo spirito della giustizia ecclesiale, che esige il costante ricorso all'equità, non consente generalizzazioni: fermo restando il rigoroso rispetto della verità, esso impone di farsi carico delle esigenze proprie di ogni singola vicenda umana e di trovare, proprio in questa intima partecipazione, la soluzione che meglio realizzi la giustizia sostanziale.